

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 7 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia ha per oggetto principale il diniego da parte dell'intermediario convenuto di una richiesta di surrogazione di mutuo presentata dalla ricorrente nel novembre 2009.

La ricorrente, in particolare, lamenta il fatto che l'esito negativo della pratica gli sarebbe stato comunicato soltanto dopo *"quattro mesi"* e *"continue telefonate e solleciti"*, con la motivazione *"troppi finanziamenti in corso"*. Con il reclamo (31 marzo 2010) la ricorrente ha quindi chiesto alla banca spiegazioni circa la lungaggine delle verifiche istruttorie e il loro esito.

Successivamente, con comunicazione all'intermediario convenuto del 21 giugno 2010 (due giorni prima della presentazione del ricorso), la ricorrente ha altresì chiesto alla banca chiarimenti sull'importo della rata pagata nel mese di aprile 2010 in relazione ad un precedente finanziamento già stipulato, che risultava *"notevolmente salita"* in un momento in cui i tassi si erano *"abbassati leggermente"*.

L'intermediario convenuto ha replicato facendo preliminarmente presente che *"l'accettazione o meno delle domande di finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Banca, sulla base dei criteri di valutazione del merito creditizio e di politiche di affidamento ed assunzione del rischio interne"* all'istituto. Ha poi precisato che, dalle verifiche effettuate circa l'istruttoria relativa alla domanda di surrogazione presentata dalla ricorrente, è emerso che il diniego – che si dichiara essere stato comunicato al ricorrente con lettera del 10 febbraio 2010 – era *"scaturito da una mera valutazione di merito creditizio"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto attiene alla seconda questione sollevata - relativa all'importo della rata di aprile 2010 del mutuo già in essere - la resistente ha precisato che tale importo risulta maggiorato, *“come previsto contrattualmente e ribadito nelle comunicazioni annuali inviate alla clientela”*, della somma di € 10,32, di cui € 5,16 per l'applicazione delle spese di invio della certificazione interessi e di € 5,16 delle spese del rendiconto annuale.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda principale di chiarimenti in merito ai tempi e all'esito dell'istruttoria che ha condotto al diniego da parte dell'intermediario convenuto della richiesta di surrogazione presentata dalla ricorrente nel novembre 2009, va anzitutto osservato che, per orientamento consolidato e conforme dell'ABF, l'erogazione o meno di un credito attiene strettamente alle scelte imprenditoriali della banca, la quale si avvale, prima di procedere alla stipula, di procedure di controllo interno che, nell'ambito di una riconosciuta autonomia, operano nel rispetto di precisi parametri a presidio di una corretta gestione del credito. E' peraltro ovvio che la cliente, così come non può vantare un diritto alla conclusione positiva della sua proposta contrattuale volta ad ottenere una erogazione di credito, non può neppure vantare un diritto alla conclusione positiva di una trattativa volta a realizzare la surroga attiva di un mutuo.

Ciò premesso, nel caso di specie il comportamento della banca non sembra neppure censurabile con riferimento al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, che devono improntare comunque le relazioni tra banca e clienti. In particolare, per quanto interessa ai fini della presente controversia, la comunicazione che risulta essere stata inviata dall'intermediario al ricorrente il 10 febbraio 2010 per informare quest'ultimo dell'esito negativo della pratica appare adeguatamente motivata, considerato anche l'elevato grado di discrezionalità riconosciuto all'intermediario, e il tempo trascorso per l'esame della pratica non risulta particolarmente lungo (3 mesi circa dalla richiesta e non 4 come sostiene il ricorrente). Inoltre, la risposta della banca alla richiesta di precisazioni del ricorrente del 24 marzo 2010 è stata tempestiva (il medesimo giorno).

Per inciso, si osserva altresì che nella domanda di surrogazione del novembre 2009, nella sezione *“dichiarazioni”*, il ricorrente aveva espressamente dichiarato *“di rinunciare a conoscere gli esiti degli accertamenti tecnici e legali disposti dalla banca nonché a richiedere copia degli stessi”*, nonché di *“essere a conoscenza della facoltà spettante alla banca di differire la stipulazione del contratto e di non darvi luogo qualora a suo insindacabile giudizio, ritenga difettino i presupposti per l'erogazione”*.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio non accoglie il ricorso in merito alla suddetta domanda di chiarimenti.

Con riferimento invece alla richiesta di chiarimenti sull'importo della rata pagata il 1° aprile 2010, rileva il fatto che siffatta domanda sia stata formulata per la prima volta dal ricorrente con la comunicazione all'intermediario convenuto del 21 giugno 2010, ossia soltanto due giorni prima della presentazione del ricorso. Ne consegue che il ricorrente, prima di proporre ricorso all'ABF, non ha presentato alla ricorrente alcun reclamo alla banca, né comunque ha atteso che trascorresse il termine di trenta giorni previsto per l'espletamento della fase di reclamo. Ricordando che ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (*“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*), *“L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario”*, il Collegio ritiene il ricorso irricevibile in relazione alla suddetta domanda di chiarimenti. Peraltro, l'intermediario convenuto sembra comunque aver fornito al ricorrente, in pendenza del presente procedimento, le informazioni richieste.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dichiara non ricevibile la parte del ricorso relativa alle richieste del 21.6.2010 e non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO